

Fallimento - Cessazione - Concordato - Proposta - Classe con un unico creditore - Ammissibilità

(legge fallimentare artt. 160, 162 e 163)

Nel concordato fallimentare, è ammissibile la formazione di una classe con un unico creditore legato al debitore da un particolare rapporto (nella specie, si trattava di una società che era entrata a far parte della compagine sociale della impresa concordataria, debitrice nei suoi confronti di un rilevantissimo debito e non in grado di interrompere i rapporti commerciali con la fornitrice, ottenendo quindi una posizione di socio rilevante che le aveva consentito di operare da un osservatorio privilegiato e di fruire di condizioni e termini di pagamento del tutto peculiari e più vantaggiosi rispetto a quelli riservati a tutti gli altri fornitori).

#### Il Tribunale (omissis).

L'aver previsto una classe apposita per questo creditore pare corretto e ragionevole in considerazione della particolare natura del medesimo, ossia di società che era entrata a far parte della compagine sociale di O. S.p.a. nel momento in cui tale società aveva un rilevantissimo de-

bitore nei suoi confronti e non poteva permettersi di interrompere i rapporti commerciali con la fornitrice e che aveva quindi ottenuto, in spregio della *par condicio creditorum*, una posizione di socio rilevante che le aveva consentito di operare da un osservatorio privilegiato e di fruire di condizioni e termini di pagamento del tutto pe-

culiari e più vantaggiosi rispetto a quelli riservati a tutti gli altri fornitori. Altrettanto ragionevole risulta il trattamento offerto al creditore C.S.I. consistente, si ripete, nel non offrire alcun riparto ulteriore sul credito ammesso rispetto a quanto già dallo stesso percepito in esecuzione del quarto riparto parziale ed a quanto in suo favore accantonato in esecuzione del quinto e del sesto riparto parziale, né la rinuncia all'azione revocatoria promossa nei suoi confronti che continuerà ad essere coltivata dalla proponente.

Ebbene, questo creditore è stato ammesso al passivo per la somma di € 14.013.696,16; ha già percepito la somma di € 2.102.053,97 in base al quarto progetto di ripartizione finale dichiarato esecutivo il 7 aprile 2004 ed all'atto del quinto e sesto riparto parziale, dichiarati esecutivi in data 3 agosto 2007 e 9 settembre 2008 sono stati attribuiti complessivamente € 3.828.400,83, somme depositate sul conto corrente della procedura stante le mancate indicazioni da parte del legale di C.S.I. circa le modalità per il pagamento della somma. Inoltre, la società convenuta in revocatoria è stata condannata in primo grado al pagamento di oltre 12 miliardi di dollari e la società proponente aveva comunque consentito a C.S.I. di compensare le proprie ragioni di credito con l'obbligazione di pagamento conseguente all'esito della revocatoria al netto delle somme già oggetto di riparto e non riscosse.

Tale proposta non è stata ritenuta lesiva delle proprie ragioni creditorie dalla società interessata e, come già detto, ha superato il vaglio del Comitato dei Creditori con l'unanimità di voti a favore.

Ed ancora la proponente ha offerto agli altri creditori il sostanziale intero pagamento ed a C.S.I., un pagamento per compensazione sull'esito della revocatoria limitatamente alla parte eccedente le somme già assegnate, di modo tale che in caso di passaggio in giudicato ovvero di conferma della decisione di primo grado, la C.S.I. beneficerà della mancata esecuzione della sentenza per la

differenza tra detto importo accantonato e quello che è stata condannata a restituire che verrà compensato con il residuo credito di C. ammesso al passivo e non soddisfatto mentre nel caso di impugnazione e riforma della sentenza, con esito favorevole a C.S.I., a quest'ultima viene offerto il pagamento della somma già accantonata in suo favore che, unitamente a quella già da essa percepita in occasione del quarto riparto parziale, le consentirà la soddisfazione di poco meno del 50% circa dell'intero suo credito insinuato al passivo.

Il trattamento proposto appare legittimo visto che il legislatore ha previsto che la proposta di concordato debba prevedere «la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma» senza indicazione di percentuali minime di soddisfazione ed addirittura con la possibilità di utilizzare mezzi diversi dal pagamento; ragion per cui, come già correttamente espresso dal Tribunale in sede di valutazione della ritualità della proposta, «se possono ritenersi ammissibili proposte di concordato «misto» in cui ad alcuni creditori non viene offerto alcun pagamento ma, ad esempio, garantita la sola prosecuzione di rapporti correnti, non si vede perché non possa ritenersi legittimo il trattamento riservato a C.S.I. in funzione del rischio lite.

laddove l'offerta di nulla di più di quanto già a detto creditore assegnato nei precedenti riparti in caso di impugnazione e riforma della sentenza sulla revocatoria (euro 2.102.053,97 + euro 3.828.400,83), appare largamente controbilanciata dal vantaggio da tale creditore conseguibile in caso di passaggio in giudicato della sentenza, evento futuro e incerto ma, allo stato, comunque molto più probabile stante la contumacia di C. nel giudizio di primo grado e la cessazione dell'attività della stessa con sospensione dal registro delle imprese di T. che lasciano fondatamente presumere la mancata impugnazione del titolo giudiziale favorevole alla procedura e stante la condotta tenuta dalla C., per come accertata in sentenza, che lascia, a ragione, supporre, in ogni caso, la conferma della sentenza».

(omissis).

- IL FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDURE CONCORSALE -  
- IPSOA - MILANO - N. 7/2010 -